

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che**

con deliberazione di C.C. n. 52 del 12 luglio 2004 il Comune di Pioltello ha affidato a FAR.COM srl, società a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio farmacie comunali;

la legge 248 del 4 agosto 2006 istituisce e definisce l'attività di parafarmacia rubricandola tra le "libere" attività commerciali senza vincoli autorizzatori;

tra le attività previste dallo Statuto della partecipata (art. 4) e regolamentate nel contratto di servizio con l'Ente è prevista la gestione per conto dei comuni soci di parafarmacie;

la partecipata presentava, nel dicembre 2011, un progetto per l'apertura di una parafarmacia comunale presso i locali del Centro Polifunzionale don Franco Maggioni in Pioltello per rispondere all'esigenza di *"... mettere a disposizione un punto di riferimento sanitario alla cittadinanza che usufruisce della struttura e delle aziende circostanti, consentendo così anche una maggior valorizzazione della struttura e della zona"*;

il progetto veniva corredato da un conto economico di previsione per il triennio 2012-2014 che a fronte di ricavi per circa 500.000 euro annui presentava un risultato d'esercizio con un utile di 13.000 euro;

con deliberazione di C.C. n. 100 dell'11 dicembre 2011 il Comune di Pioltello approvava il progetto della partecipata di aprire una parafarmacia presso il Centro Polifunzionale don Franco Maggioni in Pioltello autorizzando l'Amministrazione Comunale e la società ad adottare gli atti di competenza;

dall'anno 2012 la FAR.COM srl per conto del comune di Pioltello ha aperto e gestisce una parafarmacia nel Centro Polifunzionale.

### **Premesso, ulteriormente, che**

il contratto di servizio tra Ente e partecipata prevede (art. 14) il pagamento di un canone annuo sulla base dei budget previsionali deliberati dall'Assemblea dei soci (piano programma, budget annuale);

il canone annuo riconosciuto ad ogni Ente per la gestione del punto vendita tiene conto dei costi "indiretti", calcolati in ragione del fatturato di ciascuna unità, e dei costi "diretti" cioè direttamente imputabili all'unità (personale, acquisti ecc.);

il canone annuo viene determinato in relazione al risultato della gestione caratteristica, a cui viene attribuito un risultato percentuale, moltiplicato per il fatturato prodotto da ciascuna unità;

nel caso in cui la gestione dei servizi affidati non consegua l'equilibrio economico l'Ente è tenuto a compensare l'eventuale disavanzo entro 24 mesi dalla sua rilevazione anche attraverso una rideterminazione del canone annuo.

## **Visto**

il documento denominato "budget 2018" predisposto dalla partecipata ed approvato dall'Assemblea dei soci che prevede in favore del Comune di Pioltello il riconoscimento di un canone complessivo per l'anno 2018, per la gestione della farmacia Pioltello 3 e della parafarmacia, nella misura di € 61.447,00.

**Verificato** che il canone determinato in favore dell'Ente è il risultato della gestione caratteristica della farmacia Pioltello 3, canone previsto € 101.500,00, e della medesima gestione della parafarmacia, disavanzo previsto € 40.053,00.

**Considerato** che la previsione dei ricavi, come rappresentata nello studio di fattibilità sezione budget economico-finanziario triennale rassegnato da FAR.COM srl nel dicembre 2011, realizzati nel punto vendita parafarmacia è stata completamente disattesa; i ricavi a chiusura dell'esercizio 2017 si attestano ad € 169.673 contro la stima che a regime, anni 2014 e successivi, prevedeva ricavi per € 500.000.

**Vista** la relazione tecnica richiesta al management di FAR.COM srl (atti comunali 28606/2018), allegata alla presente deliberazione, che conferma lo scarso interesse del pubblico ai servizi resi dalla parafarmacia e l'impossibilità di ridurre ulteriormente i costi di esercizio originariamente previsti per realizzare, almeno, il pareggio tra costi e ricavi (dati a consuntivo periodo 2012-2017).

**Ritenuto**, quindi, per i principi generali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nonché per i principi specifici in materia di società partecipate sussistere i presupposti per la vendita ovvero la chiusura dell'attività di parafarmacia gestita da FAR.COM srl per conto dell'Ente.

**Valutato**, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica di FAR.COM srl, che difficilmente l'attività può essere oggetto d'interesse da parte del *mercato* a causa del protrarsi dei risultati negativi d'esercizio, del non assoggettamento a vincolo dell'attività (normativa liberalizzazioni) e tenuto conto che l'Ente non è il proprietario dell'immobile.

**Valutato**, ulteriormente, che le immobilizzazioni (arredi e strumentazioni) sono state quasi completamente ammortizzate dall'anno 2012 ad oggi (previsione 10 anni) nei bilanci d'esercizio e che il gruppo FAR.COM srl si rende disponibile a trasferire i beni e il residuo ammortamento in altri punti vendita del gruppo.

**Considerato** che il personale attualmente in servizio presso la parafarmacia, composto da un farmacista e un collaboratore part-time, verrà ricollocato all'interno del gruppo in punti vendita di nuova apertura.

**Considerato**, ulteriormente, che ai sensi dell'art. 5 del Contratto di Servizio, approvato da ultimo con delibera di CC n. 52 del 7 giugno 2018, nulla è dovuto dall'Ente a FAR.COM srl per il recesso perché è trascorso il periodo quinquennale coperto da clausola di retrocessione; la partecipazione azionaria detenuta dall'Ente in FAR.COM srl non viene modificata; già a far data dal 2019 il canone di gestione riconosciuto all'Ente per la farmacia Pioltello 3 ai sensi del vigente contratto di servizio, come spiegato in narrativa, vedrà un consistente aumento almeno pari al disavanzo precedentemente prodotto dalla parafarmacia (€ 40.053).

**Visto** e richiamato l'art. 42 del TUEL, D.lgs 267/2000, che prevede la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione dell'atto in oggetto.

**Considerato** che il presente atto d'indirizzo è stato esaminato e discusso nella competente commissione Bilancio, Affari Generali del \_\_\_\_\_ ;

**Preso atto** del parere reso dall'Organo di Revisione in data \_\_\_\_\_ ;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie, pur non ricorrendo l'obbligo trattandosi di mero atto d'indirizzo, in data \_\_\_\_\_ ;

**Visto** il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente in data \_\_\_\_\_ ;

Con voti \_\_\_\_\_ espressi in modo palese

### **DELIBERA**

1) di esprimere per le ragioni espresse in parte narrativa, e confermate dai dati economici di cui alla relazione tecnica allegata al presente atto, il seguente atto d'indirizzo: *parere positivo con riferimento alla proposta di chiusura della parafarmacia presso il Centro Polifunzionale don Franco Maggioni affidata per la gestione alla Società FAR.COM srl;*

2) di autorizzare la Giunta Comunale e il competente Dirigente ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per la realizzazione dell'indirizzo di cui al precedente punto del deliberato;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.